COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

48.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 513

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) 513

PRESIDENTE 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520

ALESI 517, 519

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 514, 516, 517, 520

HELFER, *Relatore* 514, 516, 517, 520

MAMMÌ 514, 515, 517, 519

MERENDA 517

OLMINI 515, 517, 519

SCIANATICO 516, 518

SERVELLO 514, 515, 516, 519

La seduta comincia alle 16,30.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunica che sono in congedo i deputati Capra e Origlia.

Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri (528), Grassi Bertazzi 954), Origlia e daltri (1118), Baldani Guerra ed altri (1125), Scotti ed altri (1237) e Monti ed altri (1339) concernenti la disciplina del commercio a posto fisso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli, Grassi Bertazzi, Origlia, Bal-

dani Guerra, Scotti e Monti, concernenti la disciplina del commercio a posto fisso.

Prima di riprendere l'esame degli articoli, l'onorevole Servello vorrebbe fare alcune osservazioni a proposito di un articolo già approvato.

SERVELLO. Prima di procedere nell'esame del provvedimento, vorrei richiamare la attenzione dei colleghi sul testo definitivo del già approvato articolo 16. Nel terzo capoverso si parla di « due esperti designati dal consiglio comunale... ». L'onorevole relatore mi informa però che le parole « dal consiglio » sono però da sostituire con le parole « dalla giunta ». Se ben ricordo, questa dizione scaturì da un'emendamento Scotti, scelto come base dal Comitato ristretto per il nuovo testo dell'articolo. Tale emendamento apputo stabiliva che fosse il consiglio comunale a nominare i due esperti. Non capisco per quale ragione si voglia ora apportare tale correzione; in ogni caso, sia per ragioni formali, sia per ragioni di merito, chiedo che venga mantenuto il testo deliberato dalla Commissione.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questa correzione è stata apportata all'unanimità dal Comitato ristretto, il quale ha pensato che si fosse incorsi in un puro errore di carattere materiale, visto che l'ultimo comma dello stesso articolo 16 stabilisce che la commissione è nominata dal consiglio comunale. Non ci sembrava corretto che lo stesso consiglio prima designasse i membri e poi nominasse la commissione. Ad ogni modo, se la Commissione esclude che si sia trattato di un errore, non vi è alcuna difficoltà a ripristinare il testo votato.

MAMMÌ. Innanzi tutto io ritengo che, da un punto di vista puramente formale, la Commissione possa benissimo correggere quanto già approvato se si è concordi che si è trattato di un errore; e questo sia per quel certo potere di autocontrollo che una Commissione come la nostra non può non avere e sia in ossequio a quella certa elasticità di comportamento cui ripetute volte si è richiamato, in varie circolari, il Presidente della Camera. Da un punto di vista sostanziale, poi, non credo sia possibile mantenere il testo da noi approvato, sia perché esso sarebbe in contrasto con il già richiamato ultimo capoverso dell'articolo 16 e sia perché si creerebbe una difformità di procedura rispetto ai comuni con meno di 50 mila abitanti, per i quali, con l'articolo 17, questa mattina abbiamo previsto la designazione degli esperti da parte della giunta comunale e la nomina da parte del consiglio. Chiedo quindi formalmente che la Commissione sia invitata a decidere la correzione d'un errore materiale di trascrizione nel terzo comma dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Stando così le cose, ritengo che la cosa migliore sia di demandare al coordinamento il compito di sanare questo contrasto, sulla base di quanto voluto originariamente dalla Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Come i colleghi ricorderanno, questa mattina eravamo giunti all'articolo 20, di cui la Commissione ha già esaminato gli emendamenti, approvandone uno, il 20. 5 presentato dal Governo.

Ora il relatore Helfer ci riferirà circa i lavori del Comitato ristretto a proposito dell'emendamento Mammì 20. 9.

HELFER, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha discusso a lungo ed animatamente su questo articolo, con particolare riguardo all'emendamento 20. 9 presentato dall'onorevole Mammì, senza per altro riuscire a raggiungere un accordo. L'emendamento Mammì non è di poca rilevanza. Esso sostanzialmente tende ad introdurre una programmazione a livello regionale, sia pure orientativa e per i soli complessi di vendita di cui all'articolo 15. Non avendo noi previsto nulla in proposito in tutti gli articoli fin qui approvati, è chiaro che da parte nostra vi è il proposito di lasciare al parere della commissione regionale e alla decisione della giunta la più ampia libertà di giudizio e di analisi di tutti gli elementi atti ad orientare tale giudizio: presso a poco come avviene ora ad opera del Ministero, ex decreto-legge 1938. E questo fino a quando le regioni, facendo uso della facoltà loro concessa in materia urbanistica per l'assetto territoriale ed in materia di piani economici, non avranno provveduto diversamente e specificamente, magari con una legge stralcio, ammesso che ciò sia consentito in carenza di una legge quadro, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Secondo l'onorevole Mammì, la commissione e la giunta regionale dovrebbero invece disporre un programma orientativo capace di guidare chi intende chiedere l'autorizzazione

per certi complessi di vendita anche prima che la regione si sia data un piano urbanistico e un programma economico. Sul piano logico, il regionamento è valido ed anzi la Commissione lavori pubblici ha più volte reclamato che tra le leggi generali predisposte dallo Stato ed i piani comunali vi fosse un ulteriore livello regionale, anche per consentire una programmazione dei grandi complessi di vendita. Osservo tuttavia che è difficile che la regione stralci solo l'urbanistica commerciale in quanto il concetto di urbanistica è globale e non settoriale; secondariamente alcune regioni hanno già studiato il problema attraverso i comitati di programmazione economica; in terzo luogo vi sono delle regioni poco attrezzate che potrebbero non sentirsi impegnate dalla norma che andiamo ad introdurre poiché essa non contiene niente di cogente, essendo la materia urbanistica demandata interamente alle regioni per competenza primaria. Per tutte queste ragioni io sarei incline a ritenere che gli svantaggi che potrebbero derivare dall'approvazione di un emendamento di tal genere sarebbero superiori ai rimedi che l'emendamento stesso si propone.

Invito quindi il proponente a ritirare il suo emendamento, ovvero – se il mio consiglio non venisse accolto – pregherei la Commissione di recepire semmai il concetto che ne sta alla base, trasformandolo però in un articolo aggiuntivo da collocare in sede propria all'atto del coordinamento.

MAMMÌ. Non ho difficoltà ad accogliere la prima richiesta del relatore; vorrei però esporre in breve le ragioni per le quali a mia volta non sono rimasto convinto dalle obiezioni avanzate. L'onorevole Helfer ha evidenziato come i ricorsi – se fosse stato accolto questo emendamento – sarebbero stati esaminati come vengono esaminati oggi dal Ministero: ebbene io volevo proprio mirare al contrario, attraverso un piano che li vincolasse. Anche per quanto riguarda i tempi non ritengo che la preoccupazione espressa dall'onorevole Helfer sia fondata: in definitiva i tempi avrebbero finito col coincidere in entrambi i casi. Ritengo perciò che in questo modo si è persa un'occasione per estendere la filosofia della legge anche all'esame dei ricorsi e dei nullaosta.

OLMINI. Desidero fare una breve dichiarazione che riprende alcune argomentazioni già espresse dall'onorevole Helfer. Evidentemente le regioni faranno il loro piano di assetto territoriale che, per essere tale, non potrà non tener conto dell'urbanistica commerciale. Quindi stralciare una parte di questa sarebbe un errore di genericità, a danno del piano effettivo e completo. D'altra parte la regione ha già un modo di intervento nei confronti dell'urbanistica commerciale: il nullaosta per i grandi insediamenti, in deroga anche agli stessi piani comunali. Se la Giunta regionale dovesse esaminare i piani comunali sia in base agli articoli 10, 11 e 12, sia tenendo conto del suo piano orientativo, ci sarebbero due effetti: primo, che i ricorsi dovrebbero essere esaminati solo quando esista il piano orientativo; secondo, che gli stessi comuni sarebbero plagiati perché dovrebbero aspettare il piano orientativo prima di fare i piani comunali.

SERVELLO. Anche dopo il generoso ritiro da parte dell'onorevole Mammì del suo emendamento, io rimango convinto che le regioni dovranno farli questi piani, lo voglia o no la Commissione lavori pubblici alla quale purtroppo abbiamo elevato un monumento di infallibilità assolutamente immeritato.

PRESIDENTE. Dato che abbiamo chiarito il punto che era rimasto in sospeso, l'articolo 20 si intende approvato nella formulazione dell'emendamento sostitutivo del Governo approvato nella seduta antimeridiana. L'articolo rimane pertanto così formulato:

ART. 20.

Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorno da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal consiglio comunale.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale e inserito nella Gazzetta ufficiale della regione.

Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio dell'affissione o dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale della regione.

Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Contro il piano approvato è ammesso il ricorso entro quindici giorni alla Giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro 120

giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso s'intende respinto.

Do lettura dell'articolo 21 del testo unificato:

ART. 21.

(*Commissario* ad acta).

Qualora entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 10, il Presidente della Giunta regionale salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi da lui concessa su richiesta del Comune, nomina un commissario per la redazione del piano che sarà approvato dal Consiglio comunale sentite le commissioni di cui agli articoli 16 e 17.

L'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 21.

Gli onorevoli Servello e Romualdi hanno presentato il seguente emendamento 21. 1:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

« Qualora entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 10, il Presidente della Giunta regionale e rispettivamente il Ministro dell'industria e commercio, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi da essi concessa su richiesta del comune o della regione, nomina un commissario per la redazione del Piano che sarà approvato dalle rispettive Giunte con le procedure indicate ».

SERVELLO. Ho proposto questo emendamento anche in analogia con quanto già recepito all'articolo 18. La sola differenza tra il mio emendamento e l'articolo originario è rappresentata dall'intervento del Ministro dell'industria. Per evitare di trovarsi in una situazione di vuoto, in caso di inadempienza da parte della Giunta regionale alla nomina dei commissari *ad acta*, ci deve essere un potere superiore con possibliità di intervento.

PRESIDENTE. L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamente 21. 2:

Sostituire le parole: « nomina un commissario per la redazione del piano, che sarà approvato dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 16 e 17 » *con le seguenti:* « nomina di un commissario che provvede, entro sei mesi, alla redazione del piano, il quale sarà approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 16 e 17 ».

SCIANATICO. Il principio che sta alla base del mio emendamento consiste nella necessità di puntualizzare i termini entro i quali si deve provvedere alla nomina di un commissario e all'approvazione del piano.

HELFER, *Relatore*. Anch'io vorrei proporre un emendamento. È molto difficile, in pratica, che la commissione incaricata della compilazione del parere possa riunirsi entro un anno: bisogna infatti tener presente che è tassativo, ai fini della stesura del parere stesso, il rilevamento della rete di vendita analizzata per settori merceologici. Per cui, a giudizio dei comuni interpellati singolarmente, il termine di un anno è troppo breve: proporrei quindi di portarlo a 18 mesi, oltre sei mesi di proroga che possono essere concessi dal comune o dal Presidente della giunta regionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, quello 21. 3 del collega Corti può considerarsi precluso in quanto riferimento esclusivamente ai piani di urbanistica commerciale proposti con emendamenti precedenti e non piani previsti dalla nostra Commissione. L'emendamento Servello 21. 1 sarebbe invece accettabile in via teorica, ma io ritengo che sia molto difficile che il Presidente della Giunta regionale abbia bisogno di un ulteriore intervento da parte del Ministero nel caso in cui egli non adempia al mandato che la legge gli conferisce: per questo motivo quindi sono contrario a tale proposta di modifica. L'emendamento Scianatico 21. 2 mi pare invece perfettamente accettabile.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Essendo l'emendamento Corti 21. 3 precluso da precedenti votazioni, pongo in votazione l'emendamento 21. 1 presentato dai colleghi Servello e Romualdi.

(*È respinto*).

L'onorevole Helfer ha ora presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « un anno » *con le parole*: « 18 mesi ».

ALESI. Desidero dichiarare che voterò senz'altro a favore dell'emendamento Helfer, però, a mio giudizio, esso potrebbe causare un ritardo nell'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Helfer.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Scianatico 21. 2, cui sono favorevoli il Governo ed il relatore.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'articolo 21 che a seguito degli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

ART. 21.

Qualora entro 18 mesi dell'entrata in vigore della presente legge non sia stato adempiuto quanto prescritto dall'articolo 10, il Presidente della Giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provveda entro sei mesi alla redazione del piano, il quale è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le Commissioni di cui agli articoli 16 e 17.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 21-*bis* del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 21-*bis*.

Nei conflitti di competenza fra piani comunali esistenti nel territorio di una regione, decide la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 17-*bis*. Qualora trattisi di piani esistenti in territori di più di una regione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

MAMMÌ. Non riesco a capire rispetto a quale termine di riferimento questi piani – che sono perfettamente autonomi – possano trovarsi in conflitto, cioè, quale contrasto di interessi possa sorgere dal momento che non è previsto alcun accordo a livello superiore. Ciascuno dei piani presuppone l'esistenza dello stesso meccanismo che noi abbiamo introdotto mediante l'approvazione degli articoli del Capo secondo. I contrasti di interesse tra piani di comuni confinanti, il cui confine costituisca anche il confine di una regione, sorgono, evidentemente, in relazione all'insediamento di una grande forma distributiva.

ALESI. Sorge evidentemente un contrasto di interessi quando, ad esempio, un comune di cinque mila abitanti stabilisca di riservare una superficie di cinquecento metri alla edificazione di un negozio di generi alimentari, mentre un comune confinante destini allo stesso scopo due mila metri di superficie.

MAMMÌ. Il contrasto da chi viene impugnato? Qual è la procedura, come sorge la lite?

HELFER, *Relatore*. Si tratta di un ricorso che dovrà essere fatto dalle regioni al Ministero.

MAMMÌ. A me sembra che, caduti i piani regionali, non vi sia più nessuna ragione per introdurre questo articolo aggiuntivo.

HELFER, *Relatore*. Ad ogni modo, non mi opporrei all'eventuale soppressione dell'intero articolo 21-*bis*, tanto più che, in caso di controversie, potrebbe sempre darsi luogo ad un ricorso al Consiglio di Stato.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Io ritengo che, una volta prevista la risoluzione degli eventuali contrasti tra comuni, si debba prevedere qualcosa anche per quelli che possono sorgere tra due o più regioni confinanti, ad esempio per l'installazione di una grande rete di distribuzione.

OLMINI. Io ritengo che, se ci si deve occupare di infrastrutture che superino l'ambito di una sola regione, si deve necessariamente prevedere un intervento del Ministero.

MERENDA. Io ritengo che non si possa parlare di contrasto, ma semmai di coordinamento. In ogni caso, se si vuole prevedere una cosa del genere, ritengo che la norma vada comunque articolata diversamente e forse anche collocata altrove. Comunque è chiaro che tutto questo punto ha bisogno di un maggiore approfondimento.

HELFER, *Relatore*. Credo che la cosa migliore sia riesaminare questa norma e decidere la prossima volta.

PRESIDENTE. Ritengo che questa sia senz'altro la soluzione migliore. Rimane quindi

stabilito che questo articolo aggiuntivo verrà riesaminato e riproposto all'attenzione della Commissione la prossima volta.

Prima di procedere, vorrei far presente alla Commissione che gli articoli del capo secondo fin qui approvati sono privi di rubrica, essendo stati profondamente ristrutturati. Se la Commissione è d'accordo, possiamo dare incarico al relatore di provvedere alla fromulazione delle rubriche mancanti.

Se non vi sono obbiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo al Capo terzo. Dò lettura del titolo del Capo terzo:

« AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22 del testo unificato:

ART. 22.

(*Autorizzazione amministrativa*).

L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, su conforme parere delle Commissioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento e il trasferimento dell'esercizio esistente risulti in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 22. 5:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

« Le attività indicate negli articoli 1, 2, 2-*bis*, 5, 29 e 30, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento di quelle già esistenti, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è svolta l'attività, su parere delle Commissione di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano, restando salve, per quanto riguarda la vendita di bevande alcooliche, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e alle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando la nuova attività o l'ampliamento o il trasferimento dell'attività esistente risulti in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge, e con le prescrizioni del regolamento di esecuzione della presente legge ».

L'onorevole Scianatico ha facoltà di illustrarlo.

SCIANATICO. Non vi è molto da dire, signor Presidente. La sostanza della norma viene lasciata inalterata ma la formulazione più precisa permette una migliore interpretazione e soprattutto esclude la possibilità che si possa omettere il riferimento ad uno dei tanti registri previsti della legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno presentato il seguente emendamento 22. 1:

Al primo comma, dopo le parole: « di nuo vi locali di vendita » *aggiungere le parole*: « e l'attivazione di esercizi commerciali in forma ambulante ».

Gli onorevoli Olmini, Baccalini, Amasio, Vecchi e Chinello hanno presentato il seguente emendamento 22. 6:

Al primo comma sostituire le parole: « esercizi al minuto » *con le altre*: « esercizi di vendita al pubblico al minuto ».

Sostituire inoltre le parole: « degli esercizi già esistenti » *con le altre*: « degli esercizi di vendita al pubblico già esistenti ».

Tale emendamento è precluso da precedenti votazioni.

L'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento 22. 10:

Sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui treritorio ha sede l'esercizio.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria è negata soltanto quando il nuovo esercizio, l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risulti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici non particolareggiati e delle lottizzazioni convenzionate, richiamate dall'articolo 12 ».

Tale emendamento è precluso da precedenti votazioni.

L'onorevol Libertini ha presentato il seguente emendamento 22. 9:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni, di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, con l'osservanza dei criteri stabiliti dal piano ».

Gli onorevoli Olmini, Baccalini, Amasio, Vecchi e Chinello hanno presentato il seguente emendamento 22. 7:

Al secondo comma sostituire le parole: « su conforme parere delle commissioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17 » *con le altre:* « sentito il parere delle commissioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17 ».

Gli onorevoli Servello e Romualdi hanno presentato il seguente emendamento 22. 2:

Al secondo comma aggiungere dopo le parole: « articoli 16, 17 » *le parole*: « e 17-bis ».

Gli onorevoli Servello e Romualdi hanno presentato il seguente emendamento 22. 3:

Al secondo comma sostituire le parole: « dal piano » *con le parole*: «dai piani ».

L'onorevole Servello ha facoltà di illustrarlo.

SERVELLO. Il mio emendamento ha carattere puramente formale ed ha lo scopo di adottare una stessa terminologia per distinguere i piani regolatori dai piani relativi al censimento. Mi è parso di aver notato che per il primo tipo di piani si usi menzionare nel provvedimento al nostro esame la parola « piani », mentre per il secondo la parola « piano ». Occorre dunque stabilire nel presente articolo a quale di questi due tipi ci si riferisce.

PRESIDENTE. Poiché nell'articolo è scritto che l'autorizzazione all'apertura di esercizi al minuto è rilasciata dal sindaco, mi sembra evidente che si parli di piani comunali.

SERVELLO. Ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento 22. 4:

Al secondo comma aggiungere le seguenti parole: « L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio ».

Gli onorevoli Olmini, Baccalini, Amasio, Vecchi e Chinello hanno presentato il seguente emendamento 22. 8:

Aggiungere il seguente comma:

« Non sono soggetti alla autorizzazione amministrativa di cui al primo comma del presente articolo gli esercizi di vendita gestiti dalle cooperative di consumo e loro consorzi di cui all'articolo 2 della legge, quando la vendita sia riservata ai soli soci ».

L'onorevole Olmini ha facoltà di svolgerlo.

OLMINI. Questo emendamento si ispira a concetti che ho già avuto modo di illustrare nel corso della discussione di questo progetto di legge, specialmente allorquando esaminammo l'articolo 1; non sto quindi a ripeterli nuovamente. Vorrei solamente sfatare l'opinione che tende ad assimilare le cooperative alla grande distribuzione, poiché questo tipo di società – ripeto – non hanno scopo di lucro. Mi sembra pertanto giusto e auspicabile che quando la vendita sia riservata ai soli soci, le cooperative di consumo e i loro consorzi non siano soggetti alla autorizzazione amministrativa di cui al primo comma dell'articolo al nostro esame, anche perché questa pratica già esiste. Respingere questo emendamento quindi significherebbe modificare una situazione di fatto, senza contare poi che all'articolo 29 è previsto che la distribuzione di merci ai dipendenti da parte di enti o imprese pubbliche o private non è sottoposta ad autorizzazione se è organizzata da cooperative di consumo istituite tra gli stessi dipendenti.

ALESI. Proporrei di aggiungere, al primo comma dell'articolo 22, dopo le parole « l'apertura di esercizi al minuto » le parole « per generi di largo e generale consumo ».

MAMMÌ. Ritengo opportuna una immediata convocazione del Comitato ristretto, pri-

ma della prossima riunione della Commissione. Uno degli aspetti più delicati dell'articolo 22, che non è stato neppure sfiorato dai vari emendamenti, è quello della funzionalità delle commissioni. Per ogni autorizzazione di ampliamento o trasferimento debbono riunirsi commissioni di quindici o nove membri, a seconda che si tratti di comuni con popolazione superiore o inferiore a 50.000 abitanti. L'esperienza mi insegna, quanto sia difficoltoso riunire una commissione di soli cinque membri. Riunire una commissione di quindici o nove membri significa avere nella grande maggioranza dei casi l'assenza del numero legale per poter decidere. Dobbiamo studiare in sede di Comitato ristretto un modo per evitare che le commissioni oltreché fare il piano, debbano poi riunirsi di nuovo ogni volta che devono esaminare ciascuna domanda. Agendo in questa maniera si bloccherebbe il rilascio delle autorizzazioni relative alla distribuzione tradizionale.

HELFER, *Relatore*. Riconosco che effettivamente il problema esiste. Quindi, tenuto anche conto dell'ora e delle difficoltà che si sono incontrate per l'articolo 22, aderisco alla proposta dell'onorevole Mammì di demandare al Comitato ristretto l'approfondimento di questi problemi, dopo di che potremo rapidamente passare all'approvazione dell'articolo.

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. In questa seduta abbiamo dunque esaurito l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 22 su cui il relatore e il Governo dovranno pronunciarsi. L'onorevole Mammì ha proposto di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, dopo una riunione del Comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO